



*COMUNE DI LODI*

Piazza Broletto, 1 – 26900 Lodi

☎ 0371 4091 – fax 0371 409450

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  
DELL'ASILO NIDO COMUNALE "CARILLON"**

Codice CIG :5885396E68

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura e relativa posa in opera di arredi per la nuova sede dell'asilo nido comunale "**Carillon**", in Lodi - via Vecchia Cremonese.

La capienza totale della struttura è dimensionata in un numero massimo di 65 bambini, suddivisi nelle seguenti sezioni:

1. bambini da 3 mesi a 12 mesi (sala lattanti) per il numero massimo di 16
2. bambini da 12 mesi a 24 mesi (sala medi) per il numero massimo di 22
3. bambini da 24 a 36 mesi (sala grandi) per il numero massimo di 27

Le ditte concorrenti dovranno presentare un progetto che comprenda attrezzature, arredi ed ausili necessari al funzionamento del Nido.

Il Comune di Lodi ha predisposto le linee guida degli arredi ed attrezzature da fornire contenute nel bando e fornisce: ipotesi di allestimento a titolo esemplificativo (allegato A), la planimetria (allegato B), e l'elenco descrittivo delle funzioni (allegato C). Tale elaborato è da intendersi come livello minimo della fornitura ed è modificabile in sede di offerta da parte delle ditte concorrenti, nel rispetto degli spazi disponibili e della quantità e tipologia generale degli arredi.

E' obbligatorio effettuare il sopralluogo della struttura in cui dovrà essere effettuata la fornitura.

## **ART 2. IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo presunto a base di gara ammonta a **€ 120.000,00** (Iva esclusa) oltre **€ 2.950,00** (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza calcolati in misura forfetaria e non soggetti a ribasso d'asta.

Tale importo è comprensivo di tutti i costi connessi alla fornitura in opera degli arredi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasporto, consegna, montaggio, installazione, attività di progettazione, dichiarazioni di conformità, certificazioni, sopralluoghi e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione), pertanto non potrà essere riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo.

Non sono previsti costi derivanti da rischi di interferenza, in quanto l'attività si svolgerà in assenza di personale della stazione appaltante. Rimane inteso che in caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

Resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

L'appalto verrà aggiudicato a corpo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## **ART. 3 MODIFICHE DELLA FORNITURA E INVARIABILITA' DEI PREZZI**

Le imprese concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, i prezzi unitari (Iva

esclusa) dei singoli elementi di arredo, impegnandosi a mantenerli invariati per i 12 mesi successivi all'aggiudicazione. Infatti, pur essendo l'appalto aggiudicato a corpo, tali prezzi saranno applicati nel caso in cui la stazione appaltante richieda modifiche e/o integrazioni della fornitura, tanto in aumento quanto in diminuzione, fino alla concorrenza del 20% dell'importo contrattuale, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcuna indennità

La ditta aggiudicataria non potrà apportare alcuna variazione, qualitativa e/o quantitativa senza il consenso scritto dell'Ente appaltante il quale ha piena facoltà di rifiutare quanto fornito in difformità delle prescrizioni contrattuali, con riserva di richiesta di risarcimento per eventuali danni.

Le eventuali variazioni, in più o in meno, verranno computate con l'applicazione dei prezzi unitari d'offerta della ditta.

Tanto il valore complessivo della fornitura, quanto i singoli prezzi unitari, si intendono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'Appaltatore non avrà in alcun caso ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità di alcun genere per aumento di costi o costi non previsti.

#### **ART. 4 SPAZIO MASSAGGIO**

Il Comune di Lodi organizza, all'interno degli spazi disponibili nella struttura, corsi riservati ai genitori per l'apprendimento delle tecniche di massaggio per i bambini.

Le ditte concorrenti dovranno proporre, in sede di offerta, modalità di utilizzo di una superficie di circa 20 mq ricavabile anche mediante agevole spostamento (e successiva ricollocazione) di arredi.

Per l'attività si utilizzano n. 2 materassi in poliuretano di circa cm. 100x200x20 ciascuno. Vengono inoltre utilizzati cuscini per i partecipanti al corso che, di norma, sono in un numero massimo di 6 adulti e 6 bambini, per una durata di 2 ore a lezione. L'offerta tecnica dovrà indicare le modalità di gestione di spazi e arredi, che dovranno essere agevolmente posizionati e rimossi immediatamente prima e dopo lo svolgimento del corso.

#### **ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE TECNICHE**

La fornitura dovrà presentare caratteristiche tecniche qualitativamente pari o superiori a quelle indicate nell'elenco descrittivo (Allegato C).

Gli arredi e complementi d'arredo oggetto della presente fornitura dovranno essere di primaria qualità commerciale, appositamente progettati e realizzati per strutture ospitanti attività di asili nido.

Dovranno possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d'uso, facilità di pulizia e manutenzione, adatte per l'utilizzo da parte dei bambini frequentanti la struttura.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata. Il materiale e gli arredamenti dovranno rispettare le norme UNI per arredi ad uso scolastico e attualmente vigenti per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti per l'infanzia (in particolare le norme UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2) ivi compreso quanto previsto dalla D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Nello specifico gli arredi in legno dovranno essere di natura eco-compatibile - nel rispetto della normativa vigente - con utilizzo di pannelli certificati FSC e/o PEFC.

In senso generale inoltre dovranno essere di piacevole aspetto al fine di realizzare ambienti confortevoli ed accoglienti; resistenti alle abrasioni e agli urti; prive di spigoli

o appendici particolarmente esposte che possano provocare traumi all'utenza e agli operatori con i bordi e gli angoli siano smussati, privi di sbavature ed arrotondati di 2 mm; conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica; conformi alle normative di riferimento per quanto riguarda la certificazione e omologazione.

Per tutti gli arredi e complementi dovranno essere rilasciate le apposite certificazioni dei materiali e la classe di resistenza al fuoco ed ogni altra certificazione di rispondenza.

Gli arredi dovranno comunque essere rispondenti alle seguenti norme minime:

- Classe 2 di reazione al fuoco dei materiali costituenti gli arredi, secondo normative vigenti;
- Classe 1 IM di reazione al fuoco dei materiali imbottiti in poliuretano espanso e rivestiti in tessuto, secondo normative vigenti;
- Classe E1 di rilascio della formaldeide e derivati;

Si stabilisce, inoltre, che:

- tutte le vernici siano all'acqua;
- le ante degli armadi abbiano cerniere di sicurezza antischiacciamento;
- le maniglie siano ad incasso, per evitare urti accidentali;
- il rivestimento usato per tutti gli arredi morbidi non contenga metalli pesanti -.

## **ART. 6**

### **AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE**

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione della fornitura anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta conveniente. Resta salva la facoltà del Committente di non procedere all'aggiudicazione qualora la Commissione di gara esprima parere negativo in merito all'esistenza di requisiti soddisfacenti di tutti o parte degli offerenti.

La ditta aggiudicataria, su richiesta della Stazione appaltante, è tenuta all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, sotto riserva di legge, dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa la costituzione della cauzione definitiva e della garanzia assicurativa prevista dal presente Capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 7**

### **TERMINI DI CONSEGNA E PENALE**

La consegna delle forniture richieste e il relativo montaggio dovrà avvenire entro il 12.12.2014.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di Euro 500,00.

## **ART. 8**

### **GARANZIA E SERVIZIO DI POST-ASSISTENZA**

Tutti i beni forniti dovranno essere garantiti per un periodo di 24 successivi al completamente della fornitura, ovvero per maggior periodo offerto in sede di gara.

La garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera e di qualsiasi attività necessaria a garantire il perfetto ripristino funzionale del bene, includendo i relativi eventuali pezzi di ricambio.

L'intervento in garanzia deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta da parte della stazione appaltante.

Qualora non fosse possibile il ripristino funzionale del bene, l'aggiudicataria è tenuta alla sostituzione del bene stesso entro 10 giorni lavorativi.

Per gli interventi di cui al presente articolo non potrà essere riconosciuto alcun compenso.

Altrettanto gratuito dovrà essere il diritto di chiamata e l'importo chilometrico dell'operatore incaricato della sostituzione o riparazione.

Per ogni intervento dovrà essere redatta apposita scheda descrittiva dettagliata, sottoscritta da un incaricato della ditta e da un incaricato della stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non adempia a tali obblighi, il Committente si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico dell'Appaltatore, la spesa all'uopo sostenuta rivalendosi, ove possibile, su eventuali crediti dell'Appaltatore o sulla cauzione.

Qualora l'Appaltatore adempia agli obblighi di assistenza in ritardo rispetto alle tempistiche previste dal presente articolo verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

## **ART. 9**

### **ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE**

Sono a carico della Committente:

- La predisposizione del contratto di fornitura e dei relativi allegati, in numero di copie occorrenti per la stipula e registrazione.
- La messa a disposizione della ditta aggiudicataria dei locali dove deve essere effettuata la fornitura.

## **ART. 10**

### **ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga inoltre ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categorie e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente applicato per la categoria.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che la ditta si sia posta in regola, né questa potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- Trasporto di tutti i materiali necessari, con imballo di tutte le parti che lo richiedono, scarico e installazione in loco, compresi gli oneri per eventuali mezzi di sollevamento;
- Montaggio e posa in opera di tutti gli articoli con personale specializzato, inclusa manovalanza di qualsiasi tipo;
- Asporto degli imballaggi e pulizia dei locali.

- Le spese di contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

A conclusione della fornitura l'Appaltatore dovrà rilasciare "dichiarazione di conformità" dei prodotti forniti rispetto all'oggetto di aggiudicazione ed in riferimento alle vigenti normative (ove previsto) completa dei certificati e delle documentazioni previste.

A fornitura completata (montaggio incluso), presso i locali dove è avvenuta la consegna, si procederà alla verifica di conformità della fornitura in contraddittorio tra i rappresentanti dell'Appaltatore e i rappresentanti del Committente.

L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i rappresentanti del Committente e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'Appaltatore, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

## **ART. 11 RIFIUTO DELLA FORNITURA**

I Responsabili del Committente, sulla base degli accertamenti effettuati, possono rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti e/o dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche, ai cataloghi e/o campioni presentati. Se la fornitura risultasse, in tutto o in parte, di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite o, comunque, non conforme ai requisiti pattuiti l'appaltatore sarà tenuto a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni con preciso obbligo di consegnare nel tempo necessario il materiale corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.

Possono essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ai cataloghi e/o campioni presentati e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, ammaccature ed altro (anche per causa di trasporto) saranno rifiutati con l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, della loro immediata sostituzione.

L'Appaltatore, in tale caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori e/o sostituzioni necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità entro i termini di cui al precedente Articolo 8.

Con l'approvazione della conformità della fornitura consegnata, il Committente dichiara di accettare la fornitura stessa.

Le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico degli articoli non esonerano la ditta fornitrice da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della consegna ma che venissero accertati entro i 24 mesi (ovvero per il maggior periodo di durata della garanzia offerta in sede di gara) dalla data di accettazione della fornitura.

## **ART. 12 RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

L'appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, arrecati al Committente o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Committente da ogni responsabilità.

### **ART. 13 PAGAMENTI**

Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione, su presentazione di fattura, previa verifica della regolarità della fornitura e della corretta installazione da parte del Servizio Politiche Sociali del Comune di Lodi.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

### **ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

La cauzione definitiva, da costituirsi ai sensi di legge, è determinata in misura pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, ovvero aumentata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Detta cauzione sarà svincolata al termine del periodo di garanzia previsto dal precedente Articolo 8, qualora non risultino pendenze di alcun genere tra l'appaltatore e l'Amministrazione.

La ditta aggiudicataria deve altresì presentare una polizza R.C. di responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione della fornitura, per un importo minimo assicurato di €.500.000,00 per sinistro.

Per ottenere la rifusione dei danni ed il rimborso delle spese, l'Amministrazione Comunale può anche rivalersi - mediante trattenuta - sui crediti della ditta aggiudicataria, ovvero sulla cauzione.

### **ARTICOLO 15 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla fornitura ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione al prezzo offerto.

La Ditta, accettando le condizioni del presente capitolato, dà espressamente atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali ove dovrà consegnare ed installare gli arredi oggetto del presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di Leggi, Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed alla loro incondizionata accettazione; in particolare l'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, accetta tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara.

### **ART. 16 PENALITÀ**

L'Amministrazione ha diritto di applicare le penalità indicate nel presente capitolato. L'Amministrazione, prima di procedere all'applicazione delle penalità, è tenuta a contestare per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. - anche preceduta da comunicazione a mezzo fax - i ritardi o inadempienze rilevate, assegnando alla Ditta

un periodo di gg. 15 naturali consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, l'applicazione delle penali è disposta, con motivato provvedimento, dal Dirigente del Settore Politiche Sociali. L'importo delle penali verrà detratto dagli importi dovuti – a qualsiasi titolo – alla ditta affidataria, senza necessità di particolari formalità, anche rivalendosi sulla cauzione prestata a garanzia dell'esecuzione della fornitura.

## **ART. 17**

### **CESSIONE E SUBAPPALTO**

L'appaltatore non può cedere ad altri il contratto di appalto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della Committente.

Potranno essere consentiti subappalti di singole opere e prestazioni, previa autorizzazione scritta della committente, entro il limite del 30% del valore di contratto e purchè ne sia stata fatta espressa menzione nell'offerta della ditta aggiudicataria.

Dovranno inoltre essere osservate rigorosamente le norme di cui all'art. 21 della legge 13.09.1982 n. 646, modificato dal l'art. 2 quinquies della legge 12.10.1982 n. 726 e successivamente, dall'art. 4 della legge 23.12.1982 n. 936.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della committente, per le opere e prestazioni subappaltate come delle opere e prestazioni proprie.

## **ART. 18**

### **CONTROLLI**

L'Amministrazione ha diritto di far controllare, da propri incaricati di fiducia, la rispondenza del materiale consegnato alle caratteristiche tecniche e merceologiche delle campionature e delle schede tecniche dei prodotti.

Qualora gli incaricati dovessero riscontrare che i materiali impiegati non presentino i requisiti e le caratteristiche previsti, l'Amministrazione ne chiederà per iscritto la sostituzione.

## **ART. 19**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora il Committente ravveda l'opportunità della soppressione della fornitura, per causa di forza maggiore, e non sia possibile ripristinarla con sicurezza di continuità, si può dare luogo alla risoluzione del contratto.

E' inoltre facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto e provvedere alla fornitura in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) Gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore della fornitura aggiudicata;
- c) Qualora l'appaltatore infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Committente;
- d) In caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;



- e) Qualora l'aggiudicatario, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.
- f) ripetute inadempienze ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativi al servizio;
- g) inosservanza da parte del concessionario di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- h) gravi danni prodotti alle strutture, alle attrezzature e agli impianti di proprietà del Comune di Lodi;
- i) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, escussa in toto o in parte dal Comune ai sensi del presente capitolato, entro il termine di 20 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- j) cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente contratto;
- k) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni

Più in generale, le infrazioni ai patti o prescrizioni contenuti nel presente capitolato per quali non sia prevista diversa penalità, danno diritto al Dirigente del Settore Politiche Sociali, previa diffida, di risolvere il contratto con provvedimento motivato senza necessità di provvedimenti giudiziari e con l'obbligo dell'aggiudicatario del risarcimento dei danni e delle spese.

La risoluzione si verificherà di diritto con la comunicazione del Committente all'Appaltatore, mediante PEC o raccomandata A. R. che intende avvalersi della clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta al Committente la facoltà di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, nonché l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale.

#### **ART. 20**

##### **RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

Qualora l'appaltatore non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Committente.

#### **ART. 21**

##### **CONTROVERSIE**

Per ogni controversia sarà competente il Tribunale di Lodi in via unica ed esclusiva.

#### **ART. 22**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Comune di Lodi per le finalità di gestione della gara e saranno trattati anche

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altre gare/trattative. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Lodi.